



## CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

### CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI CONTRIBUTI DI BONIFICA

#### ART. 1 - DEFINIZIONE DELLE PARTI

- ⤴ **Ente concedente:** Consorzio di Bonifica "Terre d'Apulia", in proprio e per conto dei Consorzi di Bonifica "Stornara e Tara", "Ugento e Li Foggi" ed "Arneo", più avanti detti semplicemente "Consorzio".
- ⤴ **Società concessionaria:** Società aggiudicataria della concessione di servizi, più avanti detta semplicemente "Concessionario".

#### ART. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate dei Consorzi relative a:

- Contributo di bonifica cod. 630
- Contributo opere irrigue cod. 648/750

per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

La riscossione coattiva riguarderà le entrate riferite anche ad anni precedenti al presente affidamento che non siano rimosse dal Consorzio e/o non affidate ad altri concessionari, purché non ancora prescritte, fatto salvo quanto di competenza del gestore uscente sulla base del precedente affidamento.

#### ART. 3 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è obbligato ad osservare, oltre le norme del presente capitolato e del disciplinare di gara, della relazione tecnica prodotta a corredo dell'offerta e tutte le disposizioni di legge concernenti la materia delle entrate oggetto della concessione, nonché le disposizioni contenute nelle deliberazioni adottate dai Consorzi per la disciplina dei tributi di cui all'art. 2.

#### ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione, avente per oggetto le annualità dal 2016 al 2020, avrà decorrenza dalla data di stipula dei relativi contratti al 31/12/2020.

Alla scadenza del predetto periodo, il rapporto contrattuale s'intenderà risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta da parte dei Consorzi.

Alla scadenza del contratto, in ogni caso, il concessionario è tenuto a portare a termine le

attività pendenti a tale data, fermo restando il diritto di percepire periodicamente gli oneri di riscossione sulle entrate, sanzioni ed interessi ancora da riscuotere in conseguenza dell'attività di riscossione svolta nel periodo predetto.

Il contratto si intenderà risolto di pieno diritto qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative portanti l'abolizione della concessione, mentre, se fossero emanate disposizioni che dovessero variarne i presupposti, le condizioni saranno rivedute in conformità. Alla scadenza del contratto, qualora non sia ancora definita la procedura per un nuovo affidamento, l'Amministrazione si riserva di prorogare il servizio, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per un periodo limitato al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente; in tal caso, il Concessionario, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà assicurare la continuità della prestazione, alle medesime condizioni e prestazioni fino all'avvio del servizio da parte del nuovo concessionario.

#### **ART. 5 – LISTE DI CARICO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI**

Il Consorzio predispose le liste di carico relative ai contributi consortili da porre in riscossione coattiva, contenenti l'elenco dei soggetti debitori, i loro recapiti postali, i relativi importi dovuti e le altre informazioni esplicative per il contribuente. Tali liste sono trasmesse al Concessionario su supporto informatico o a mezzo trasmissione digitale, secondo un tracciato record stabilito dal Consorzio.

#### **ART. 6 – RISCOSSIONE COATTIVA**

Il corrispettivo in favore del Concessionario sarà calcolato applicando, sull'ammontare dei tributi posti in riscossione di cui al precedente art. 2, la misura percentuale degli oneri di riscossione posta a base d'asta, pari al 7%, decurtata del ribasso offerto in sede di gara e contrattualizzato. Detto corrispettivo è comunque ed in ogni caso remunerativo per tutte quante le prestazioni dedotte in concessione, assoggettato ad Iva se dovuta. Si fa salva ogni previsione di cui all'art. 175 del D. Lgs. n. 50/2016.

Per ogni procedura che si concluda con la definizione di crediti inesigibili e/o di fatto non recuperabili, ovvero eventualmente scaricati dall'Ente, nonostante la diligenza impiegata e dimostrata dal Concessionario nell'attività di recupero, dovrà essere data apposita comunicazione al Consorzio, anche per le opportune e dovute variazioni contabili nel proprio bilancio, entro la fine del mese di gennaio di ciascun anno, allegando per ogni singolo credito l'elenco completo delle attività svolte ai fini del recupero, nonché le motivazioni dell'inesigibilità.

Per le posizioni debitorie scaricate dall'Ente viene comunque riconosciuto all'affidatario il solo rimborso delle spese sostenute, in base alla normativa vigente prevista in materia di riscossione, tramite ordinanza ingiunzione.

Oltre i compensi previsti dal presente articolo non verrà riconosciuta e corrisposta al concessionario alcuna somma a qualsiasi titolo.

In particolare:

##### a) In caso di riscossione del credito

Per lo svolgimento del servizio di riscossione coattiva, il Concessionario sarà remunerato con corrispettivo, secondo quanto precisato al comma 1 del presente articolo, oltre IVA se dovuta, così come risultante dall'atto di aggiudicazione, calcolato sulle somme effettivamente riscosse. Con la percezione degli oneri di riscossione contrattuali il Concessionario si intende

compensato di ogni e qualsiasi spesa, di qualunque natura, occorrente per la gestione del servizio, ivi comprese imposte e tasse con esclusione dell'IVA.

Le spese postali e le spese di notifica, per gli avvisi, comunicazioni ed atti diretti ai soggetti debitori finalizzati alla riscossione coattiva, sono a carico del Concessionario, con facoltà per quest'ultimo di recuperarle dai soggetti destinatari, ai sensi e nei limiti di legge.

Tutte le spese per gli atti procedurali e quant'altro necessari giuridicamente per il recupero della debenza verranno addebitate al soggetto moroso ed integralmente rimborsate al Concessionario, una volta recuperate; tali spese dovranno corrispondere al costo effettivamente sostenuto dal Concessionario per le procedure di cui al comma precedente e non potranno comunque superare il massimale previsto dal D.M. 21 novembre 2000, pubblicato sulla G.U. 6 febbraio 2001, fatte salve eventuali modifiche di legge.

#### b) In caso di mancata riscossione del credito

Per lo svolgimento del servizio affidato, il Consorzio non riconoscerà al Concessionario nessun corrispettivo o rimborso spese.

Solo nell'ipotesi in cui la inesigibilità sopravvenuta non sia dovuta ad un errore del concessionario nel valutare la solvibilità del debitore, il Consorzio riconoscerà al Concessionario il rimborso spese che il Concessionario ha sostenuto per porre in essere le procedure esecutive, cautelative ed espropriative come individuate, nella specie, nelle modalità e nei limiti fissati dal D.M. 21/11/2000 all. A e B e, comunque, secondo le disposizioni vigenti.

Il pagamento di quanto sopra verrà riconosciuto al Concessionario solo ed esclusivamente a seguito di procedura esecutiva infruttuosa, dichiarata ed accertata tale mediante la procedura del discarico per inesigibilità, così come previsto dall'art. 19 del D.lgs 112/1999.

#### c) In caso di riscossione parziale del credito

Per lo svolgimento del servizio affidato, il Consorzio riconoscerà al Concessionario quanto previsto dalla lettera a) del presente articolo in proporzione all'importo effettivamente riscosso. In caso di parziale riscossione delle somme dovute, il Concessionario dovrà fornire debita dichiarazione attestante l'inesigibilità del credito rimanente.

#### d) In caso di rateizzazione del credito

Per lo svolgimento del servizio affidato, il Consorzio riconoscerà al Concessionario quanto previsto dalla lettera a) del presente articolo in proporzione all'importo effettivamente riscosso.

In caso di mancata o parziale riscossione delle somme dovute il Concessionario dovrà fornire debita dichiarazione attestante la inesigibilità del credito.

Per il recupero delle entrate assegnate all'incasso, il concessionario dovrà avvalersi dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639 e di tutte le successive azioni esecutive previste dalla normativa vigente e secondo le seguenti procedure rese in via esemplificativa:

- 1) formazione della lista di carico dei contribuenti inadempienti da parte del Concessionario e trasmissione agli uffici consortili competenti;
- 2) generazione dei flussi di cui sopra contenenti tutti i dati necessari per la gestione, con trasmissione di raccomandata di messa in mora come innanzi dettagliato, da parte del concessionario;
- 3) produzione ed emissione - decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla notifica delle raccomandate - delle ingiunzioni fiscali di cui al R.D. n. 639/1910 e successive modificazioni, con calcolo delle eventuali quote aggiuntive (interessi, spese, aggio ecc.). Nell'ingiunzione andranno anche specificate le forme di pagamento a disposizione dell'utente ed allegato il bollettino per il versamento (presso uffici postali, istituti di credito, tramite internet con servizi

- di Home banking, servizi on line di poste italiane);
- 4) acquisizione e caricamento degli esiti di notifica;
  - 5) gestione degli esiti di notifica negativi, con ricerca delle anagrafiche anche di concerto con l'Ente concedente, normalizzazione degli indirizzi ed aggiornamento anagrafico;
  - 6) gestione degli eventuali provvedimenti di rettifica del carico iniziale;
  - 7) attivazione delle diverse procedure cautelative ed esecutive successive alla ingiunzione fiscale, per mezzo di un sistema di gestione dell'intero iter e delle singole procedure (fermi amministrativi, procedure esecutive presso terzi, immobiliari, mobiliari) nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti;
  - 8) predisposizione e documentazione di verbali di inesigibilità, nell'eventualità di persistenza di situazioni che rendano assolutamente impossibile la riscossione del credito;
  - 9) tutta la procedura di riscossione coattiva deve essere gestita tramite un software che dovrà essere accessibile via web al Consorzio per l'interrogazione e la rendicontazione di ogni singola posizione per la quale dovranno essere visibili tutte le fasi svolte con indicata tutta la tempistica e tutte le date di notifica dei provvedimenti con i relativi indirizzi. Oltremodo dovranno poter essere visualizzati tutti gli importi richiesti, i versamenti, nonché le eventuali rettifiche;
  - 10) fornitura di tutte le elaborazioni, informazioni, statistiche e dati, sia analitici che sintetici relative alle riscossioni, per ogni tipologia di entrata, richieste dalle Amministrazioni Consortili;
  - 11) in caso di esito positivo della procedura esecutiva, tutte le spese relative alle procedure esecutive sostenute nella misura stabilita dal D.M. 21.11.2000 e s.m.i., le spese di notifica e postali - tutte a carico del debitore moroso - restano di pertinenza del concessionario;
  - 12) in caso di esito infruttuoso della procedura esecutiva seguita dalla comunicazione di inesigibilità, valutata ammissibile dall'Ente, al concessionario spetta il rimborso delle spese sostenute nella misura stabilita dal D.M. 21.11.2000 e s.m.i.;
  - 13) con riguardo alle fattispecie sub 11) e 12), la quantificazione delle spese a riversarsi in favore del concessionario da parte del Consorzio dovrà essere documentata dal concessionario medesimo nell'ambito delle attività di rendicontazione;
  - 14) il concessionario risponde anche dinanzi agli Organi Giurisdizionali competenti, di eventuali vizi ed irregolarità contenuti nei propri atti di riscossione.

Il Consorzio riceve dal Concessionario le liste di carico relative alle posizioni debitorie, siano esse riferite ad avvisi ed intimazioni di pagamento, ovvero ad ogni altro atto inerente i crediti vantati dall'Ente nell'ambito di cui alla presente concessione. Il Concessionario, una volta ricevuto il flusso dei crediti, prima dell'emissione dell'ordinanza di ingiunzione, che sarà sottoscritta dal responsabile dell'Ente per le entrate di che trattasi, trasmette tramite raccomandata A.R. ad ogni debitore indicato negli elenchi di cui sopra, l'avviso di presa in carico e sollecito al pagamento delle somme dovute, con la sola maggiorazione delle spese postali sostenute per l'invio. La forma ed il contenuto dell'atto di sollecito saranno concordati preventivamente dal Concessionario con il Consorzio.

Il Concessionario provvede immediatamente alla riscossione coattiva tramite la procedura dell'ingiunzione fiscale, decorsi infruttuosamente 30 giorni dal ricevimento della raccomandata; decorsi altresì inutilmente i termini previsti nell'ingiunzione, l'affidatario procederà immediatamente all'attivazione delle successive procedure di iscrizione di fermo amministrativo su beni mobili registrati, ipoteca immobiliare e pignoramento mobiliare e di crediti, con le modalità consentite dalle disposizioni normative vigenti.

In caso di mancato recupero, l'affidatario fornirà una scheda riassuntiva per ogni singolo debitore con allegata tutta la documentazione attestante l'impossibilità del recupero del credito, senza aver diritto a nessun compenso salvo il rimborso spese sostenute in base alla normativa vigente prevista in materia di riscossione tramite ordinanza ingiunzione.

## **ART. 7 - MODALITÀ OPERATIVE**

Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare, per tutta la durata del contratto, il servizio con il proprio personale ed i propri mezzi necessari a garantire l'efficacia e l'efficienza della gestione.

Il Concessionario garantisce la gestione dell'eventuale contenzioso, mediante la predisposizione di ogni atto ritenuto necessario, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, dovendo assicurare ogni altro supporto legale, amministrativo e tecnico contabile al fine di garantire efficace tutela in ogni livello e grado di giudizio.

L'affidatario, ferma restando la propria autonomia organizzativa, deve provvedere all'allestimento di uno sportello informativo nell'ambito della sede operativa dei Consorzi, secondo quanto previsto dall'art. 2 del disciplinare di gara e dall'offerta tecnica prodotta in sede di gara, onde consentire ai destinatari delle procedure esecutive di prendere contatto diretto con il personale dell'affidatario addetto ai rapporti con il pubblico per fornire tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari in relazione alla propria posizione debitoria.

La riscossione coattiva sarà, quindi, eseguita nel rispetto della normativa vigente in materia.

## **ART. 8 – RISCOSSIONE**

Ferma restando la natura concessoria del servizio oggetto del presente capitolato d'oneri, tutti i pagamenti delle entrate di cui alla concessione debbono essere effettuati dal soggetto debitore direttamente in favore dei Consorzi di Bonifica, con versamenti su appositi conti correnti postali e/o bancari a ciò espressamente dedicati ed intestati all'Ente.

Ciascun Consorzio di Bonifica acconsente al concessionario di compiere solo e soltanto operazioni sul conto per la visibilità dei flussi finanziari, al fine di consentirgli di adempiere alla dettagliata rendicontazione con riferimento a ciascuna delle attività costituenti oggetto di concessione.

Le disposizioni sul conto sono riservate - in via esclusiva - alla stazione appaltante.

Relativamente all'attività di rendicontazione degli atti emessi e delle procedure eseguite, il Concessionario tramite l'apposito software, deve consentire all'Ente di visualizzare in qualsiasi momento, per ciascuna lista di carico i dati relativi a:

- situazione generale e dettagliata dei pagamenti effettuati;
- situazione debitoria e procedurale di ogni singolo debitore.

Le rendicontazioni sopradescritte devono essere analitiche circa lo stato degli atti inviati, dei rimborsi, dello stato delle eventuali procedure concorsuali o di liquidazione intervenute, dello stato del pagamento.

Il Concessionario deve consentire all'Ente di visualizzare, in qualsiasi momento, la situazione aggiornata per ogni tipologia di entrata, dello stato della riscossione, delle procedure cautelari esecutive in corso, nonché lo stato di attivazione e notifica di atti cautelari ed esecutivi.

Il Concessionario deve, altresì, provvedere alla riconciliazione dei pagamenti (compresi i bollettini non precompilati, i bonifici ed eventuali versamenti eseguiti sul conto di tesoreria) con le posizioni presenti in banca dati. Al fine di garantire la corretta e completa riconciliazione degli incassi e di consentirne la rendicontazione, il Concessionario deve mettere in atto tutte le attività a ciò necessarie, informatiche e all'occorrenza manuali.

## **ART. 9 - RENDICONTAZIONE E QUADRATURA DEL RISCOSSO**

Con cadenza mensile il Concessionario deve presentare il rendiconto delle somme versate dai soggetti debitori, con l'indicazione analitica delle generalità e delle somme versate, distinte per tipologia di entrata, interessi, oneri di riscossione, iva, spese, somme nette.

La rendicontazione del riscosso deve essere resa disponibile inoltre sul software messo a disposizione del Consorzio dal concessionario con aggiornamento in tempo reale.

Entro il 30 gennaio dell'anno successivo il concessionario presenta il rendiconto generale della gestione riferita al periodo chiusosi al 31 dicembre dell'anno precedente.

## **ART. 10 - CAUZIONE**

A garanzia dei patti contrattuali e patrimoniali, nonché per eventuale risarcimento del danno, il concessionario dovrà prestare prima della stipula del contratto di concessione, a pena di decadenza dall'aggiudicazione stessa, una cauzione definitiva ai sensi e con le modalità di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da calcolarsi sulla base dell'importo di concessione.

La diminuzione della cauzione comporta l'obbligo del reintegro da parte del Concessionario.

La cauzione deve essere mantenuta per tutta la durata dell'incarico e sarà svincolata alla scadenza della concessione, dopo che il Consorzio appaltante avrà accertato che il concessionario abbia correttamente assolto tutti gli obblighi assunti, fatte salve le precisazioni di cui sopra in ordine all'obbligo di reintegro.

## **ART. 11 - GESTIONE E CARATTERE DEL SERVIZIO**

Il concessionario deve espletare il servizio con sistemi informativi idonei a gestire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile sia per quanto concerne le posizioni dei singoli debitori, sia per soddisfare qualsivoglia esigenza conoscitivo-informativa del Consorzio committente.

Il Concessionario deve consentire al Consorzio, attraverso il rilascio di apposite credenziali, l'accessibilità in visita al proprio sistema informatico al fine di poter visionare l'attività svolta su ciascuna quota affidata in riscossione e la situazione complessiva di ciascun debitore. Gli applicativi informatici utilizzati dal Concessionario dovranno consentire il riversamento dei dati in formato non proprietario, al fine di poter agevolmente eseguire il trasferimento delle banche dati durante il periodo di gestione del servizio.

Il Concessionario deve fornire al Consorzio, al termine del servizio di concessione, copia in formato elettronico, della banca dati completa unitamente al dizionario dati aggiornato all'atto di registrazione della copia medesima.

Il Concessionario, inoltre, agisce nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, come meglio precisato all'art. 23 del presente capitolato.

Il Concessionario subentra al Consorzio in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed è tenuto a provvedere, in modo diligente e costante, al migliore funzionamento del servizio.

Restano in ogni caso di esclusiva competenza dell'Amministrazione Consortile e dei responsabili dei tributi la sottoscrizione di atti, provvedimenti, autorizzazioni e/o concessioni che, a norma di legge o per disposizioni regolamentari, devono essere emanati dagli organi consortili.

I responsabili dei tributi, o loro delegati, avranno sempre libero accesso agli uffici del concessionario per esaminare tutti gli atti da questi emanati, al fine di verificare l'andamento di gestione.

Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Concessionario dovrà agire tenendo conto anche di eventuali nuove forme di pagamento che l'Amministrazione Consortile volesse mettere a disposizione dei contribuenti.

Inoltre il Concessionario è tenuto a designare un direttore responsabile dell'attività, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della riscossione delle entrate in concessione, così come previsto dalla normativa vigente in materia. Tale direttore responsabile deve essere in possesso di titolo di studio di laurea magistrale.

Il Concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, in

possesso dei requisiti ex art. 7 ed ex art. 10 D.M. 11 settembre 2000, n. 289. A tale rappresentante è affidata la responsabilità del servizio e può eventualmente coincidere con la figura che precede, ove in possesso di tutti i requisiti prescritti.

Il rappresentante dovrà trasmettere al Consorzio entro il 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio di ogni anno una relazione dettagliata del servizio in ordine all'attività svolta nel trimestre precedente, dalla quale risultino il tipo di organizzazione adottata, alla luce dell'offerta tecnica presentata, nonché i risultati conseguiti e le eventuali proposte da sottoporre al Consorzio per le programmazioni di recupero crediti successive.

Il Concessionario designa altresì il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Le designazioni dei responsabili devono essere comunicate al Consorzio entro cinque giorni prima della sottoscrizione del contratto e la loro eventuale sostituzione con un anticipo di otto giorni dal subentro.

#### **ART. 12 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI**

Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato nella gestione del servizio, sia a terzi sia al Consorzio di Bonifica e solleva il Consorzio da qualsivoglia responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile sia penale; sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualsivoglia causa dipendente dal servizio assunto, compreso il mancato servizio verso la committenza.

Il Concessionario, pertanto, è tenuto a contrarre apposita polizza per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in concessione con compagnia assicuratrice autorizzata, da presentare almeno 10 giorni prima della data fissata per la stipula di ciascun contratto, con il massimale di euro 500.000,00.

#### **ART. 13 - PERSONALE**

Il Concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, come indicato dall'art. 8 del D.M. 289/2000, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria vigenti.

Il Concessionario nella gestione del servizio adotta tutti i dispositivi e gli accorgimenti di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il Consorzio rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra il Concessionario ed i suoi dipendenti.

Il Concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.

#### **ART. 14 - COMPITI DEL CONSORZIO**

L'Amministrazione del Consorzio si impegna a mettere a disposizione del Concessionario i dati occorrenti per la gestione delle singole entrate e qualsiasi elemento, notizia e dato in suo possesso necessario per l'espletamento del servizio.

Il responsabile del procedimento consortile è individuato quale punto di riferimento per il concessionario per la vigilanza sulla sua attività e con l'incarico di provvedere alla formalizzazione di eventuali protocolli d'intesa con il Concessionario per meglio specificare le modalità di svolgimento del servizio, disciplinato comunque essenzialmente dal presente

capitolato.

#### **ART. 15 - VIGILANZA E CONTROLLO**

L'Amministrazione consortile ha il potere, a mezzo di propri organi, ad ogni forma di controllo e di esame degli atti d'ufficio. Il servizio sarà comunque esercitato sotto il controllo diretto del responsabile del procedimento consortile che, in proprio o a mezzo di altro personale delegato, potranno disporre verifiche, ispezioni, ecc ..

Il Concessionario od il suo incaricato dovranno tenersi a disposizione degli uffici consortili per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno anche in relazione all'entità ed alla regolarità delle riscossioni.

Le eventuali contestazioni saranno comunicate al Concessionario, che potrà rispondere entro venti giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopodiché se il Consorzio riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione di penali e/o attiverà azioni e provvedimenti che ritenga adeguati.

#### **ART. 16 - PENALI**

In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal contratto di concessione e dalle disposizioni vigenti, al concessionario possono essere inflitte penali determinate su proposta del responsabile del procedimento consortile, a discrezione dell'Amministrazione Consortile, che vanno da un minimo di € 100,00 (euro cento/00) fino ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00).

In caso di inattività, qualora il Consorzio esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, verrà richiesto al concessionario il rimborso delle spese sostenute.

Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non proceda al pagamento l'Amministrazione Consortile si rivale sulla cauzione.

In caso di mancata presentazione del rendiconto contabile il concessionario deve corrispondere una penale di 100,00 euro per ogni giorno di ritardo. Il pagamento deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento, il Consorzio si rivale sulla cauzione.

L'applicazione della penale non preclude al Consorzio la possibilità di attuare altre forme di tutela.

#### **ART. 17 - DIVIETI**

E' vietata l'attribuzione in subappalto del servizio da parte del Concessionario.

E' nulla la cessione del contratto a terzi da parte del Concessionario.

Le notizie acquisite nell'ambito della concessione dell'incarico non dovranno in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi né potranno essere utilizzate dal concessionario o da chiunque altro per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato.

#### **ART. 18 - CAUSE DI RISOLUZIONE E DECADENZA DELL'AFFIDAMENTO**

Il Concessionario incorre nella decadenza dalla gestione nei casi disciplinati dagli artt. 11 e 13 del D.M. 289/2000.

Il mancato allestimento della sede di cui al precedente art. 7 comporta l'impossibilità della consegna e quindi dell'inizio del servizio con conseguente decadenza dall'affidamento.

In caso di decadenza, il Consorzio incamererà l'intero importo cauzionale, fatta salva azione per il maggior danno.

In caso di decadenza, il Consorzio si riserva la possibilità di affidare la gestione dei servizi al successivo migliore offerente, come risultato dall'esperimento della gara, individuando quello che sia disponibile scorrendo la graduatoria.

L'esecuzione di tutto il presente servizio è direttamente affidata al concessionario il quale non potrà a sua volta né stipulare contratto di cessione né stipulare contratto di subappalto.

Il Concessionario incorrerà nella decadenza del contratto per abusi commessi nella conduzione del servizio, se contestati per iscritto dal Consorzio con possibilità per il concessionario di formulare le proprie controdeduzioni entro i successivi 10 giorni.

#### **ART. 19 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Ferme restando le ipotesi di decadenza, il Consorzio, anche in presenza di un solo grave inadempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- ✓ mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa nel termine di 15 giorni dalla richiesta del Consorzio;
- ✓ interruzione del servizio senza giusta causa;
- ✓ inosservanza delle disposizioni di legge, regolamenti ed obblighi previsti nel presente capitolato.

#### **ART. 20 - VARIAZIONI E RECESSO**

Il contratto, nel corso della gestione, può essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato; può essere altresì oggetto di variazioni allo scopo di adeguarlo a successive intervenute esigenze, ai sensi di legge.

In particolare, giusta previsione di cui all'art. 6 del disciplinare di gara, per assicurare continuità nell'esercizio delle funzioni consortili, tutte le attività previste nel presente atto potranno essere trasferite in capo al costituendo Consorzio Centro Sud Puglia, di cui dall'art. 2 della l.r. Puglia 3 febbraio 2017 n. 1. A tal fine, il Consorzio Unico dovrà manifestare il proprio formale assenso. Dovranno in ogni caso essere versate al Consorzio Centro Sud Puglia tutte le entrate che il concessionario dovesse riscuotere in relazione al presente contratto a seguito della soppressione dei Consorzi di Bonifica disposta dalla l.r. Puglia 3 febbraio 2017 n. 1.

#### **ART. 21 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE**

E' fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni, non riferite ad attività pendenti alla scadenza del contratto.

Il Concessionario è tenuto a trasferire al Consorzio, all'atto della scadenza della concessione, l'archivio informatico dei contribuenti.

#### **ART. 22 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI**

Gli oneri di riscossione spettanti al Concessionario sono calcolati sulle riscossioni effettive, in misura pari a quella offerta in gara e contrattualizzata, con esclusione di ogni altro corrispettivo.

Il Concessionario dovrà emettere fattura mensile che indichi l'attività svolta, gli oneri di riscossione spettanti in percentuale sull'importo lordo delle riscossioni coattive e l'importo complessivo.

Il pagamento della fattura sarà effettuato entro 30 gg. dalla data di arrivo della fattura medesima, mediante bonifico bancario conformemente alle disposizioni previste dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Concessionario assume su di se oneri e rischi nelle procedure di riscossione coattiva e per le partite inesigibili o riscossione in qualsiasi modo non andata a buon fine i costi sono interamente a suo carico, salvo il rimborso delle spese vive documentate (spese postali di spedizione degli atti, i rimborsi spese per le attività previste nelle tabelle allegate A e B al DM delle Finanze 21 novembre 2000).

#### **ART. 23 - RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO**

Il Concessionario del servizio assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, con obbligo di garantirne la massima riservatezza, applicando la disciplina in materia prevista dal D. Lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Il Concessionario, inoltre, agisce nel rispetto della legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso) e del D.P.R. 445/00 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Per tutta la durata del servizio oggetto del presente capitolato, nonché, senza limitazione temporale alcuna, dopo tale scadenza, il Concessionario si obbliga a far sì che il proprio personale e tutti coloro che, comunque, collaborano all'esecuzione del servizio, osservino rigorosamente il segreto d'ufficio, relativamente ai dati sottoposti a trattamento.

Il Concessionario si obbliga, altresì, a tenere indenne l'Amministrazione da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare alla stessa in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

#### **ART. 24 – CONTROVERSIE**

Qualsiasi questione dovesse insorgere tra Consorzio e concessionario in ordine all'esecuzione di quanto stabilito dal presente capitolato, verrà deferita ai competenti organi di giustizia, con Foro di competenza esclusiva di Bari.

Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Fermo restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni avverso gli atti emessi a carico dei soggetti debitori, il Concessionario dovrà fornire chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio. La legittimazione a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti la materia del presente contratto spetta al Concessionario.

#### **ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione, disciplinato dal presente capitolato, sono a carico del Concessionario.

## **ART. 26 - NORME FINALI**

Per quanto non previsto dal presente capitolato, sono espressamente richiamate tutte le norme vigenti in materia incluse quelle regolamentari, nessuna esclusa, per quanto applicabili.